# No al FV? Servono i giusti motivi

**SEMPRE PIÙ FREQUENTEMENTE IL RICORSO AL TAR STA DIMOSTRANDO COME SPESSO I PARERI NEGATIVI DA PARTE DELLA SOPRINTENDEZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI CIRCA LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI MANCHINO DI ADEGUATE MOTIVAZIONI. ECCO ALCUNI ESEMPI**

Foto: Energy Resources

La Nell'ambito di un giudizio amministrativo, i ricorrenti (e i loro avvocati) sovente si imbattono in uno scoglio che talora può rivelarsi insormontabile: la "discrezionalità tecnica". Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, infatti, non tutte le valutazioni operate dalla Pubblica Amministrazione nell'ambito di un procedimento amministrativo possono essere contestate in sede giurisdizionale, poiché quelle caratterizzate da "discrezionalità tecnica" sono da ritenersi incensurabili, salvo che difettino palesemente di motivazione o siano evidentemente illogiche o contraddittorie.

Alcuni Tribunali Amministrativi Regionali non hanno mancato di applicare questi principi al procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'installazione di impianti fotovoltaici (e prima ancora di impianti di produzione di energia eolica) in aree soggette a vincolo paesistico, attribuendo natura di valutazioni di "discrezionalità tecnica" ai pareri e ai provvedimenti adottati dalle Soprintendenze nell'ambito di tale procedimento.

Mette conto precisare che le valutazioni effettuate dalla Soprintendenza nei procedimenti di autorizzazione paesaggistica assumevano (ed ancor più oggi assumono) rilevanza decisiva.

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) stabiliva un regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica, a valere fino al 31 dicembre 2009, il quale prevedeva che "la soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio [...] può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione" (articolo 159).

Lo stesso Codice dispone invece "a regime" che il soggetto competente al rilascio si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione paesaggistica "dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposte a tutela".

La legge non prevede dunque alcuna possibilità di discostarsi dal parere reso dalla Soprintendenza, che dunque deve reputarsi a tutti gli effetti obbligatorio e vincolante.

È del tutto evidente che, ove si ritenesse che un parere possa essere annullato dal Giudice amministrativo soltanto in assenza di motivazione, palese illogicità o contraddittorietà, si restringerebbero notevolmente gli spazi di tutela per gli operatori (e per i comuni cittadini) interessati alla realizzazione di impianti fotovoltaici in zone soggette a vincolo paesistico.

Tuttavia parte della giurisprudenza amministrativa in materia ha elaborato interessanti principi, che consentono di superare questa impostazione oltremodo angusta. Si è in proposito evidenziato, con riferimento all'installazione di pannelli fotovoltaici, che "il legislatore, con il d. lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, ha espresso un atteggiamento di favore per impianti di tal tipo, che fanno parte della più ampia categoria delle fonti energetiche rinnovabili, utili per risolvere i ben noti problemi creati dall'inquinamento atmosferico" (TAR Lombardia – Brescia, Sezione I, 21 dicembre 2011, n. 1781).

Ciò non significa ovviamente che l'installazione di impianti fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo paesistico debba essere autorizzata sempre e comunque, ma che, proprio in considerazione del favore legislativo nei confronti di tali impianti e della circostanza che "queste tecnologie sono ormai considerate elementi normali del paesaggio" (così TAR Lombardia – Brescia, Sezione I, 17 dicembre 2010, n. 904 e 4 ottobre 2010, n. 3726), l'eventuale parere negativo della Soprintendenza deve essere diffusamente motivato e le relative valutazioni possono essere sindacate nel merito ad opera del Giudice Amministrativo. Così ad esempio nel caso del ricorso deciso con la citata sentenza del TAR Brescia n. 1781/2011 si è rilevata l'illegittimità del parere negativo reso dalla Soprintendenza sulla richiesta di autorizzazione relativa all'installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto di un'abitazione privata in considerazione della circostanza che la Soprintendenza:

- non aveva evidenziato alcun particolare pregio architettonico dell'edificio;
- non aveva spiegato "in cosa consisterebbero le 'coperture tradizionali' che verrebbero alterate dall'installazione dei pannelli in questione";
- non aveva specificato "quale 'insieme unitario', ovvero 'quadro panoramico generale', sia stato considerato per ravvisarne un'alterazione in negativo".

In un altro caso la Soprintendenza aveva espresso parere negativo con riferimento all'installazione di un impianto fotovoltaico su un terreno agricolo in un Comune della Provincia di Campobasso, motivando tale parere con riferimento alla circostanza che "la struttura sarebbe 'chiaramente' incompatibile con il contesto agrario e naturalistico nel quale si vorrebbe inserire l'impianto" e che quest'ultimo "sarebbe oltremodo visibile dal sistema viario circostante".

In proposito il TAR ha ritenuto illegittimo il parere negativo reso dalla Soprintendenza in quanto:

- la stessa non aveva illustrato"come il contesto ambientale possa ricevere pregiudizio dalla mera presenza di un impianto fotovoltaico, peraltro di altezza trascurabile";
- in proposito non assumeva rilievo "l'aver considerato la mera visibilità dello stesso, poiché la possibilità di esser visto non implica direttamente il pregiudizio al bene ambiente";
- non era dato comprendere "neanche il percorso logico seguito per affermare il presunto ed insanabile contrasto tra il tipo di costruzione ... e la destinazione agricola, atteso, vieppiù, che non v'è alcun contrasto sotto il profilo urbanistico" (TAR Molise, Sezione I, 26 luglio 2011, n. 456).

Parimenti illegittimo è stato ritenuto il provvedimento mediante il quale la locale Soprintendenza aveva annullato l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Porto Cesareo per l'installazione di un impianto fotovoltaico su una struttura metallica a copertura dell'area adibita a parcheggio nell'ambito di un complesso turistico balneare.

Confermando il giudizio espresso dal TAR Puglia - Lecce, il Consiglio di Stato ha statuito in proposito che, considerando "la preesistenza della struttura ... e la natura di semplice copertura mediante pannelli fotovoltaici" in cui si sostanziava l'intervento, "nessun ulteriore impatto dannoso per i valori tutelati con il vincolo derivava dalla sostituzione dell'esistente" (Consiglio di Stato, Sezione VI, 18 gennaio 2012, n. 179). Da ultimo lo stesso TAR Lecce, con la sentenza 26 aprile 2012, n. 717, ha annullato il parere negativo della locale Soprintendenza relativo all'installazione, sulle coperture piane di uno stabilimento balneare nel Comune di Gallipoli, di un impianto fotovoltaico, parere motivato sulla base del rilievo che le opere progettate avrebbero introdotto "un elemento estraneo all'equilibrio visivo di un contesto paesistico caratterizzato da una ridotta fascia di litorale sabbioso". In questo caso il Tribunale Amministrativo ha rilevato che in realtà l'impianto progettato risultava "assolutamente non impattante a livello visivo", essendo previsto che lo stesso fosse "installato in maniera adiacente alla copertura esistente e senza strutture di sostegno".

Il TAR ha altresì evidenziato che il locale Piano Regionale delle Coste, nel promuovere la eco-compatibilità delle strutture balneari, ha espressamente previsto la possibilità di installazione di pannelli fotovoltaici e che anche il regolamento regionale di attuazione delle Linee Guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili prevede la possibilità di ubicare impianti fotovoltaici integrati sulle coperture degli edifici che, al pari di quello in esame, si trovano nel Parco Naturale "Isola di S. Andrea – Litorale di Punta Pizzo". È confortante constatare che diversi giudici amministrativi dimostrano di aver colto l'importanza degli impianti fotovoltaici nell'ambito della politica energetica del nostro Paese ed il favor legislativo nei confronti degli stessi. C'è soltanto da auspicare che tale sensibilità trovi sempre maggiore diffusione.

***Riccardo Marletta***
*Avvocato in Milano*

riccardo.marletta@studiolegalebelvedere.com
www.studiolegalebelvedere.com